

IL CONTROLLO NELLE SOCIETA' E NEGLI ENTI
Giuffrè Editore
Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS/IFRS
a cura di Ambrogio Picolli

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative (Financial instruments: disclosures)

Premessa

IFRS 7 ha sostituito IAS 30 – Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari e ha eliminato le disposizioni riguardanti le informazioni integrative contenute in IAS 32.

Sebbene si trattasse di un progetto di aggiornamento di IAS 30 (che si applicava solo alle banche e alle istituzioni finanziarie simili), IFRS 7 si applica a tutte le imprese con strumenti finanziari.

Nel 2001 IASB ereditò da IASC un progetto che aveva come principale obiettivo la revisione di IAS 30 il quale, alla luce del lavoro di IASC in altre aree, doveva essere aggiornato. Venne prestata molta attenzione agli argomenti trattati da questo principio a causa degli importanti cambiamenti che stavano intervenendo nel settore dei servizi finanziari e nel modo in cui le attività finanziarie e l'esposizione al rischio venivano gestiti. Questi cambiamenti rendevano sempre più difficile per gli utilizzatori dei bilanci delle banche valutare e comparare la posizione economica e finanziaria, l'esposizione al rischio e i processi di valutazione e gestione dei rischi delle stesse.

Il progetto fu incluso nel programma tecnico iniziale dello IASB e presto si sviluppò in una completarevisione delle informazioni integrative richieste per gli strumenti finanziari di tutte le imprese, non solo di banche e istituzioni finanziarie simili. La prima bozza del nuovo principio, *ED 7 – Financial Instruments: Disclosures*, fu pubblicata nel luglio 2004, seguita da IFRS 7 nell'agosto 2005.¹

Per dare agli operatori uno strumento operativo efficace lo IASB ha pubblicato nel luglio 2009 *Financial Instruments. A guide through the official text of IAS 32, IAS 39 and IFRS 7*. Esso comprende anche i rispettivi documenti interpretativi IFRIC 2 *Members' Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments*, IFRIC 9 *Reassessment of Embedded Derivatives*, IFRIC 10, *Interim Financial Reporting and Impairment*, and IFRIC 16 *Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation*, oltre agli *Illustrative Examples* e alle *Implementation Guidances*. Infine esso riporta un documento qualificato come *Educational Guidance* dello IASB Advusiry Panel *Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active*, Ottobre 2008, che fornisce indicazioni sui processi da adottare e sulla discrezionalità esercitabile nella valutazione degli strumenti finanziari in situazioni di mercati inattivi.

¹ AAVV, *International GAAP*® 2008, Wiley, 2008, Vol. 1 Ch 22: ss 1 and 3

La materia è di particolare interesse anche politico dati gli interventi che gli Stati sono stati chiamati a fare a sostegno dei sistemi finanziari. In particolare, il G20 di Londra del 2 aprile 2009 ha sollecitato lo IASB a semplificare la materia e a introdurre flessibilità giustificate dall'eccezionalità della situazione per la fine del 2009 in modo che già tali bilanci possano beneficiare di tali *miglioramenti* regolamentari. In questa ottica sono allo studio modifiche a IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il Decreto del Ministro dell'Economia del 24 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 ha prorogato al bilancio 2009 la possibilità (originariamente introdotta per il 2008 dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185) per le imprese che utilizzano gli IAS/IFRS di non svalutare i titoli che fanno parte dell'attivo circolante (per i quali si applica il *fair value*) mantenendoli iscritti al valore iscritto al bilancio 2007 o nella relazione semestrale successiva, purchè la perdita di valore non sia stimata come *durevole*.

Questi interventi si propongono in sostanza di fronteggiare una situazione di emergenza che si spera sia temporanea e il più breve possibile nella prospettiva di preservare la continuità aziendale (*going concern*) delle imprese.

(Ambrogio Picolli)

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative (Financial instruments: disclosures)

SOMMARIO: **1.** Finalità e ambito di applicazione **2.** Conto economico **3.** Operazioni di copertura **4.** Situazione patrimoniale-finanziaria **5.** *Fair value* **6.** Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari **7.** Informazioni qualitative **8.** Informazioni quantitative

1. Finalità e ambito di applicazione

La finalità di IFRS 7 è quella di prevedere che le imprese forniscano nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:

- la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell'impresa;
- la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'impresa è esposta nel corso dell'esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, nonché il modo in cui l'impresa li gestisce.

Le disposizioni contenute in IFRS 7 integrano inoltre i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti in IAS 32 e in IAS 39.

IFRS 7 deve essere applicato da tutte le imprese per tutti i tipi di strumenti finanziari, ad eccezione di:

- partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* che sono contabilizzate secondo le disposizioni di IAS 27, IAS 28 o IAS 31, salvo casi specifici;
- diritti e obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica IAS 19;
- contratti assicurativi che rientrano nella definizione di IFRS 4, salvo casi specifici;
- strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni, ai quali si applica IFRS 2, salvo casi specifici;
- strumenti che devono essere classificati come strumenti di capitale (IAS 32, par. 16A e 16B, o 16C e 16D).

IFRS 7 si applica anche agli strumenti finanziari non rilevati contabilmente (c.d. *fuori bilancio*) che, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione di IAS 39, rientrano nell'ambito di applicazione di IFRS 7 (come alcuni impegni all'erogazione di finanziamenti).

Quando IFRS 7 richiede di fornire informazioni integrative per classi di strumenti finanziari, l'impresa deve raggruppare gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L'impresa deve fornire informazioni sufficienti a permettere la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Le informazioni integrative devono consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell'impresa.²

Come previsto da IAS 1 *Presentazione del bilancio d'esercizio* l'impresa indica nella sintesi dei principi contabili (*accounting policy*) rilevanti nonché i criteri di valutazione utilizzati nella preparazione del bilancio, gli altri principi contabili (*accounting policy*) significativi per la comprensione del bilancio.³

2. Conto economico

L'impresa deve fornire informazioni integrative relative a utili, perdite, interessi, compensi, spese e perdite per riduzione di valore. Tali informazioni, come elencate di seguito, possono essere fornite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note.

A. Utili e perdite raggruppati per categoria

Devono essere indicati gli utili o le perdite netti generati da:

- attività o passività finanziarie valutate al *fair value* con effetti rilevati a conto economico, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale e quelli

² IFRS 7, par. 1-7

³ IFRS 7, par. 21, IAS 1, par. 117

- sulle attività o passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto da IAS 39;
- attività finanziarie disponibili per la vendita, indicando separatamente l'ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate a conto economico e l'ammontare riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio;
 - investimenti posseduti sino a scadenza;
 - finanziamenti e crediti; e
 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

B. Interessi attivi e passivi

Per le attività e le passività finanziarie che non sono designate al *fair value* rilevato a conto economico devono essere indicati gli interessi attivi e passivi complessivi, calcolati utilizzando il metodo dell'interesse effettivo, nonché gli interessi attivi su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore.

C. Compensi e spese

Devono essere fornite informazioni relative a compensi e spese (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da:

- attività o passività finanziarie non designate al *fair value* rilevato a conto economico; e
- *trust* e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, *trust*, fondi pensione e altre istituzioni;

D. Perdite per riduzione di valore

Deve essere indicato l'importo di qualsiasi perdita per riduzione di valore per ciascuna classe di attività finanziaria.⁴

3. Operazioni di copertura

Quando adotta l' *hedge accounting*, si devono fornire le seguenti informazioni, separatamente per ciascun tipo di copertura (ossia, copertura di *fair value*, copertura di flussi finanziari e copertura di un investimento netto in una gestione estera):

- la descrizione di ogni tipo di copertura;
- la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro *fair value* alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento; e
- la natura dei rischi coperti.

Per le coperture di flussi finanziari, l'impresa deve indicare:

⁴ IFRS 7, par. 20

- i periodi in cui si prevede che i flussi finanziari si debbano verificare e quando si presume che incideranno sul conto economico;
- la descrizione di qualsiasi operazione programmata per la quale la contabilizzazione dell'operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro;
- l'importo che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio;
- l'importo che è stato riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio, con l'indicazione dell'importo imputato ad ogni voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e
- l'importo che è stato girato dal patrimonio netto nel corso dell'esercizio e incluso nel costo iniziale o in altro valore contabile di un'attività o passività non finanziaria la cui acquisizione o il cui verificarsi costituiva un'operazione coperta programmata ritenuta altamente probabile.

L'impresa deve indicare separatamente:

- nelle coperture di *fair value*, gli utili o le perdite:
 - sullo strumento di copertura; e
 - sull'elemento coperto attribuibili al rischio coperto;
- l'inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di flussi finanziari; e
- l'inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere.⁵

4. Situazione patrimoniale-finanziaria

A. Categorie di attività e di passività finanziarie

Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, definite in IAS 39, deve essere indicato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:

- attività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico indicando separatamente:
 - quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e
 - quelle classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto da IAS 39;
- investimenti posseduti sino a scadenza;
- finanziamenti e crediti;
- attività finanziarie disponibili per la vendita;
- passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico indicando separatamente:
 - quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e
 - quelle classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto da IAS 39; e
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

B. Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

⁵ IFRS 7, par. 22-24

Qualora l'impresa abbia designato una passività finanziaria al *fair value* rilevato a conto economico essa deve indicare l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del *fair value* della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della stessa.

Salvo il caso in cui un metodo alternativo rappresenti più fedelmente tale valore, questo deve essere determinato come l'ammontare della variazione del *fair value* non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato.

Queste ultime comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo degli strumenti finanziari di un'altra impresa, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi.

Se un metodo alternativo rappresenta più fedelmente l'ammontare delle variazioni del *fair value* attribuibili a variazioni del rischio di credito, deve essere utilizzato tale metodo.

Qualunque sia il metodo utilizzato, questo va indicato nelle informazioni integrative e se l'impresa ritiene che le informazioni fornite non rappresentino fedelmente la variazione del *fair value* della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, deve indicare le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'impresa ritiene rilevanti.

Inoltre, l'impresa deve indicare la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'impresa dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.

C. Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

Maggiori informazioni sono richieste per le attività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico, in particolare deve essere indicata:

- la massima esposizione al rischio di credito del finanziamento o credito alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento simile attenua la massima esposizione al rischio di credito;
- l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del *fair value* dell'attività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, determinato secondo gli stessi criteri descritti per le passività finanziarie;
- l'ammontare della variazione del *fair value* di qualsiasi derivato su credito correlato o di strumento simile indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell'esercizio, sia il valore complessivo a partire da quando il finanziamento o il credito è stato designato.

D. Riclassificazione

Nei casi in cui un'attività finanziaria viene riclassificata come valutata:

- al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al *fair value*; o
- al *fair value* piuttosto che al costo o al costo ammortizzato,

l'impresa deve indicare l'ammontare riclassificato da e verso ogni categoria e illustrare i motivi della riclassificazione.

Se l'impresa ha riclassificato un'attività finanziaria fuori della categoria del *fair value* rilevato a conto economico (IAS 39, par. 50B o 50D), oppure fuori della categoria disponibile per la vendita (IAS 39, par. 50E), essa deve indicare:

- l'importo riclassificato da e verso ogni categoria;
- per ciascun esercizio fino all'eliminazione contabile, il valore contabile e il *fair value* di tutte le attività finanziarie che sono state riclassificate nell'esercizio attuale e precedente;
- se un'attività finanziaria è stata riclassificata conformemente al paragrafo 50B, la rara situazione che ha giustificato la riclassificazione, nonché i fatti e le circostanze indicanti la rarità della situazione;
- per l'esercizio in cui l'attività finanziaria è stata riclassificata, l'utile o la perdita in termini di *fair value* sull'attività finanziaria rilevati a conto economico in tale esercizio e nell'esercizio precedente;
- per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione (compreso l'esercizio nel quale l'attività finanziaria è stata riclassificata) fino all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria, l'utile o la perdita in termini di *fair value* che sarebbero stati rilevati a conto economico se l'attività finanziaria non fosse stata riclassificata, e gli utili, le perdite, i proventi e gli oneri non fossero stati rilevati a conto economico; e
- il tasso d'interesse effettivo e gli importi stimati dei flussi finanziari che l'impresa si aspetta di recuperare alla data di riclassificazione dell'attività finanziaria.

E. Eliminazione contabile

L'impresa può avere trasferito attività finanziarie in modo tale che tale operazione non rispetti le condizioni per l'eliminazione contabile (IAS 39, par. 15-37). In tali casi l'impresa deve indicare per ogni classe di tali attività finanziaria:

- la natura delle attività;
- la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l'impresa rimane esposta;
- quando l'impresa continua a rilevare tutte le attività, i valori contabili delle attività e delle passività associate; e
- quando l'impresa continua a rilevare le attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, il valore contabile totale delle attività originali, l'ammontare delle attività che l'impresa continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

F. Garanzie

L'impresa deve indicare:

- il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati (IAS 39, par. 37(a)); e
- le clausole e condizioni della garanzia.

Quando l'impresa detiene attività a titolo di garanzia che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del proprietario dell'attività, essa deve indicare:

- il *fair value* dell'attività detenuta in garanzia;
- il *fair value* di qualsiasi attività in garanzia venduta o ridata in garanzia e se l'impresa è obbligata a restituirla; e
- le clausole e condizioni associate all'utilizzo dell'attività in garanzia.

G. Accantonamento per perdite di realizzo

Quando le attività finanziarie subiscono una riduzione di valore per perdite di realizzo e l'impresa rileva la riduzione di valore in un conto separato (per esempio, un accantonamento utilizzato per rilevare specifiche riduzioni di valore o un conto analogo utilizzato per rilevare le riduzioni collettive di valore delle attività), invece di ridurre direttamente il valore contabile dell'attività, l'impresa deve indicare la riconciliazione delle variazioni rilevate in tale conto nel corso dell'esercizio per ogni classe di attività finanziaria.

H. Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

Qualora l'impresa abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (IAS 32, par. 28) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l'esistenza di tali caratteristiche.

I. Inadempienze e violazioni

Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, l'impresa deve indicare:

- i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;
- il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell'inadempienza alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento; e
- se l'inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.

Se durante l'esercizio ci sono state violazioni di clausole diverse da quelle appena indicate, l'impresa deve presentare le stesse informazioni quando dette violazioni permettono al finanziatore di richiedere anticipatamente il rimborso.⁶

5. Fair value

A. Informazioni generali

⁶ IFRS 7, par. 8-19

Per ogni classe di attività e passività finanziaria l'impresa deve indicare il suo *fair value* in modo che sia possibile confrontarlo con il valore contabile.

Nell'indicare i *fair value*, l'impresa deve raggruppare le attività e le passività finanziarie in classi, ma deve compensarle soltanto nella misura in cui i loro valori contabili siano compensati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

L'impresa deve indicare:

- i metodi e, qualora venga utilizzata una tecnica di valutazione, le ipotesi adottate nella determinazione del *fair value* di ciascuna classe di attività o di passività finanziarie. Per esempio, se pertinente, l'impresa fornisce informazioni sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto;
- se i *fair value* sono determinati direttamente, totalmente o parzialmente, con riferimento alle quotazioni del prezzo pubblicate in un mercato attivo o sono stimati utilizzando una tecnica di valutazione;
- se i *fair value* rilevati o indicati in bilancio sono determinati totalmente o parzialmente utilizzando una tecnica di valutazione basata su ipotesi che non sono confermate dai prezzi di operazioni correnti di mercato osservabili effettuate sullo stesso strumento (ossia senza modifiche o ristrutturazione dello strumento) e che non sono basate su dati osservabili di mercato disponibili. Per i *fair value* rilevati in bilancio, se la sostituzione di una o più delle predette ipotesi con ipotesi alternative ragionevolmente possibili dovesse modificare significativamente il *fair value*, l'impresa deve dichiarare questo fatto e indicare gli effetti delle modifiche. A questo scopo, la rilevanza deve essere valutata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o al patrimonio netto complessivo, nel caso in cui le variazioni del *fair value* siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
- se si applica il punto precedente, l'impresa deve indicare l'importo totale della variazione del *fair value* che è stata rilevata nel conto economico nel corso dell'esercizio, stimata utilizzando tale tecnica di valutazione.

B. Day 1 profit

Se il mercato di uno strumento finanziario non è attivo, l'impresa ne determina il *fair value* utilizzando una tecnica di valutazione. Tuttavia, la prova migliore del *fair value* al momento della rilevazione iniziale è il prezzo di transazione (ossia il *fair value* del corrispettivo dato o ricevuto), a meno che non siano rispettate certe condizioni (IAS 39, par. AG76). Vi potrebbe essere, pertanto, una differenza tra il *fair value* al momento della rilevazione iniziale e l'importo che sarebbe stato determinato a tale data utilizzando la tecnica di valutazione. Se una tale differenza esiste, per ogni classe di strumenti finanziari l'impresa deve indicare:

- i principi contabili (*accounting policy*) da essa utilizzati nel rilevare detta differenza nel conto economico per riflettere la variazione dei fattori (compresi i tempi) che gli operatori di mercato considererebbero nel fissare il prezzo (IAS 39, par. AG76A); e

- la differenza complessiva ancora da rilevare nel conto economico all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza.

C. Eccezioni

L'indicazione del *fair value* non è necessaria:

- quando il valore contabile è un'approssimazione ragionevole del *fair value*, per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;
- per investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale, che sono valutati al costo secondo quanto previsto da IAS 39 poiché il loro *fair value* non può essere determinato attendibilmente; o
- per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto in IFRS 4), se il *fair value* di detto elemento non può essere determinato attendibilmente.

Nei casi descritti negli ultimi due punti del precedente paragrafo, l'impresa deve fornire informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di tali attività o passività finanziarie e il loro *fair value*, tra cui:

- il fatto che per i predetti strumenti il *fair value* non è stato indicato poiché non può essere determinato attendibilmente;
- la descrizione degli strumenti finanziari, l'indicazione del loro valore contabile e la spiegazione del perché il *fair value* non può essere valutato attendibilmente;
- informazioni sul mercato degli strumenti;
- l'indicazione di se e come l'impresa ha intenzione di cedere gli strumenti finanziari; e
- nel caso in cui siano eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui *fair value* precedentemente non poteva essere valutato attendibilmente deve esserne data informazione, con indicazione del loro valore contabile al momento dell'eliminazione e dell'importo dell'utile o della perdita rilevato.⁷

6. Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari

L'impresa deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'impresa è esposta alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

Le informazioni richieste riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il modo in cui sono gestiti.

Si tratta di norma, ma non unicamente, dei seguenti rischi:

⁷ IFRS 7, par. 25-30

- rischio di credito, cioè il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione;
- rischio di liquidità, cioè il rischio che un'impresa abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie;
- rischio di mercato, cioè il rischio che il *fair value* o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio:
 - rischio di valuta, cioè il rischio che il *fair value* o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio;
 - rischio di tasso di interesse, cioè il rischio che il *fair value* o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato;
 - altro rischio di prezzo, cioè il rischio che il *fair value* o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso d'interesse o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano determinate da fattori specifici al singolo strumento finanziario o al suo emittente, sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari simili negoziati sul mercato.⁸

7. Informazioni qualitative

Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'impresa deve indicare:

- le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;
- gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli; e
- qualsiasi variazione rispetto all'esercizio precedente delle informazioni indicate ai punti precedenti.⁹

8. Informazioni quantitative

A. Informazioni generali

Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'impresa deve indicare:

- dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- le informazioni indicate nei paragrafi che seguono, se non già fornite secondo quanto indicato al punto precedente, salvo che il rischio sia irrilevante;
- le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite secondo quanto indicato nei due punti precedenti.

⁸ IFRS 7, par. 31, 32 e app. A

⁹ IFRS 7, par. 33

Se i dati quantitativi forniti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non sono rappresentativi dell'esposizione al rischio dell'impresa nel corso dell'esercizio, l'impresa deve fornire ulteriori informazioni che siano rappresentative.

B. Rischio di credito

Per ogni classe di strumenti finanziari, l'impresa deve indicare:

- l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
- con riferimento all'ammontare indicato al punto precedente, la descrizione della garanzia detenuta e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
- informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione di valore; e
- il valore contabile delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione di valore ma le cui condizioni sono state rinegoziate.

B.I Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore

Per ogni classe di attività finanziarie, l'impresa deve indicare:

- un'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie scadute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento ma che non hanno subito una riduzione di valore;
- un'analisi delle attività finanziarie di cui sia stata determinata individualmente una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, indicando i fattori di cui l'impresa ha tenuto conto per determinare che hanno subito la riduzione; e
- per l'ammontare indicato nei due punti precedenti, una descrizione della garanzia detenuta dall'impresa e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e, se possibile, una stima del loro *fair value*.

B.II Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

Quando nel corso dell'esercizio l'impresa ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e tali attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti dagli IAS/IFRS, l'impresa deve indicare:

- la natura e il valore contabile delle attività ottenute; e
- quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.

C. Rischio di liquidità

L'impresa deve indicare:

- un'analisi delle scadenze per le passività finanziarie, che mostri le rimanenti scadenze contrattuali; e

- la descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente al punto precedente.

D. Rischio di mercato

L'impresa deve presentare:

- un'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l'impresa è esposta alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sul conto economico e sul patrimonio netto a seguito delle variazioni della variabile rilevante di rischio ragionevolmente possibili alla predetta data;
- i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensitività; e
- le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all'esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.

Se l'impresa prepara un'analisi di sensitività, come nel caso dell'analisi del valore a rischio, che riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per gestire i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell'analisi specificata al paragrafo precedente.

L'impresa deve inoltre fornire:

- la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell'analisi di sensitività e un'illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti; e
- la spiegazione dell'obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle informazioni, che non rifletterebero pienamente il *fair value* delle attività e delle passività in oggetto.

Quando le analisi di sensitività non sono rappresentative del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l'esposizione alla fine dell'anno non riflette l'esposizione nel corso dell'anno), l'impresa deve presentare il fatto e illustrare le ragioni per le quali ritiene che le analisi di sensitività non siano rappresentative.¹⁰

(Emanuele Tozzi)

09Iasc04

¹⁰ IFRS 7, par. 34-42